

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 febbraio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005 n. 17

Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2005, n. 18.

Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 settembre 2005, n. 0311/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia. Approvazione.
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 settembre 2005, n. 0316/Pres.

Legge regionale n. 4/2005, art. 6, comma 1. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2005, n. 0318/Pres.

Legge regionale n. 16/2002. Legge regionale n. 1/2004, art. 4, commi 23, 24, 25. Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2005, n. 0320/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2005 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 4/1999. Approvazione Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2005, n. 0325/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 13/2005, concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche)». Approvazione Pag. 18

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 63.

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 64.

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana Pag. 24

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2005, n. 26.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. .. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 28.

Modificazione della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 - Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi Pag. 30

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 agosto 2005, n. 9.

Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici Pag. 31

LEGGE 15 settembre 2005, n. 10.

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti Pag. 31

LEGGE 21 settembre 2005, n. 11.

Riordino della disciplina di garanzia collettiva dei fidi.
Pag. 31

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005 n. 17****Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori***(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 18 novembre 2005)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1*Istituzione e finalità del parco naturale*

1. È istituito il parco naturale del Campo dei Fiori ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. L'istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori si propone le seguenti finalità:

a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

b) tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell'ambiente, garantendo anche un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;

c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

d) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi mediante l'attivazione di un marketing territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio naturale;

e) creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al parco.

3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale Campo dei Fiori», allegata alla presente legge.

Art. 2.*Gestione del parco*

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale del Campo dei Fiori, costituito con legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del parco Campo dei Fiori).

Art. 3.*Piano per il parco*

1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'art. 1, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'art. 19 della legge regionale n. 86/1983; il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

a) alla zona di riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori;

b) alle zone di riserve naturali orientate «zone umide» e alla zona di riserva naturale orientata della Martica Chiusarella che hanno un rilevante valore naturalistico;

c) alle zone forestali o con valenza naturalistica per la valorizzazione e tutela delle superfici forestali autoctone;

d) alle zone di fruizione e alle zone di corridoio ecologico;

e) ai contenuti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4.*Regolamento del parco*

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 5.*Divieti*

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;

c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;

d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;

e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere;

f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;

h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;

j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;

k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 6.

Norme finali

1. Alla legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 (Istituzione del parco Campo dei Fiori), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è così sostituito: «Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori»;

b) all'art. 1 le parole «parco naturale Campo dei Fiori» sono sostituite dalle parole «parco regionale Campo dei Fiori».

2. Alla legge regionale 9 aprile 1994, n. 13 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori), è apportata la seguente modifica:

a) il titolo della legge è così sostituito: «Piano territoriale di coordinamento del parco regionale Campo dei Fiori»;

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge n. 394/1991, del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 86/1983.

4. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni del Piano territoriale di coordinamento del parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

Milano, 14 novembre 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/28 del 26 ottobre 2005.

06R0001

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2005, n. 18.

Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 13 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità del parco naturale

1. È istituito il parco naturale della Valle del Lambro ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. L'istituzione del parco naturale della Valle del Lambro si propone le seguenti finalità:

a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

b) tutelare e riqualificare le risorse idriche e naturalistiche dei laghi, bacini e corsi d'acqua presenti, nonché le relative sponde e fasce di rispetto;

c) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, laddove compromesso, tramite l'applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale;

d) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata «Parco naturale Valle del Lambro», costituita da un foglio e allegata alla presente legge.

Art. 2.

Gestione del parco

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale della Valle del Lambro, costituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 (istituzione del parco naturale della Valle del Lambro).

Art. 3.

Piano per il parco

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

a) al sistema delle aree fluviali e lacustri;

b) all'ambito della riserva naturale «Riva orientale del lago di Alserio»;

c) al complesso storico-naturalistico del Parco Reale di Monza per la conservazione e manutenzione del patrimonio botanico ed edilizio esistente;

d) ai contenuti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4.

Regolamento del parco

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 5.

Divieti

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;

c) aprire nuove attività di cava e miniera ed effettuare escavazioni in alveo; sono fatti salvi gli esercizi in corso, nei limiti delle concessioni rilasciate e gli interventi di regimazione idraulica;

d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;

e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole;

f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;

h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici ed istituire zone di addestramento cani;

i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;

j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;

k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 6.

Norme finali

1. Alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 (istituzione del parco naturale della Valle del Lambro) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è così sostituito: «istituzione del parco regionale della Valle del Lambro»;

b) all'art. 1 le parole «parco naturale della Valle del Lambro» sono sostituite dalle parole «parco regionale della Valle del Lambro»;

c) il titolo dell'allegato B è così sostituito: «istituzione del parco regionale della Valle del Lambro».

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge n. 394/1991, del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 86/1983.

3. Fino all'approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della giunta regionale n. 7/601 del 28 luglio 2000 (approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro, art. 19, comma 2, legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive varianti), rettificato con deliberazione della giunta regionale n. 7/6757 del 9 novembre 2001, in quanto non contrastanti con le disposizioni dell'art. 5.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 dicembre 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/70 del 22 novembre 2005.

06R0002

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 settembre 2005, n. 0311/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il cui art. 5, commi da 24 a 28, autorizza l'amministrazione regionale a concedere a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2001, n. 0210/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 2001, registro n. 1, foglio n. 261, recante criteri e modalità per la concessione dei contributi in argomento, come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2003, n. 0120/Pres.;

Considerato che le pregresse esperienze hanno comportato la necessità di rivedere il testo del vigente regolamento;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia», predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale 29 agosto 2005, n. 2075;

Visto il decreto del vice direttore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP. 4 - 1882 di data 1° settembre 2005 con il quale si è provveduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nel testo regolamentare approvato con la deliberazione giuntale medesima;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 settembre 2005

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge Finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge Finanziaria 2001).

Art. 2.

Strutture competenti

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi sono demandati alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza.

2. Gli adempimenti connessi alla ricezione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi nonché agli eventuali sopralluoghi sono demandati alle direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

Art. 3.

Beneficiari del contributo

1. I contributi sono concessi a soggetti privati, per interventi su beni adibiti ad uso residenziale e ad enti pubblici per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4 su beni già esistenti o da realizzare, ubicati nel territorio regionale.

2. Sono ammissibili a contributo gli interventi i cui lavori siano iniziati dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 10.

3. Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile, così come definita all'art. 6, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica, anche di natura fiscale.

Art. 4.

Tipologie di interventi

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

a) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica di distribuzione, la cui potenza nominale risulti non inferiore a 1 kilowatt di potenza e non superiore a 20 kilowatt di potenza. La potenza nominale considerata può essere raggiunta anche mediante collegamento di più impianti fotovoltaici distinti e separati alla rete elettrica del bene cui si riferisce l'intervento purché la somma delle potenze nominali di detti impianti non superi i 20 kilowatt di potenza;

b) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non collegabili alla rete elettrica di distribuzione, qualora ubicati in zona esente da fornitura, la cui potenza nominale risulti non inferiore a 1 kilowatt di potenza e non superiore a 20 kilowatt di potenza;

c) installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda che consentano un risparmio di energia non inferiore al 30 per cento del fabbisogno termico annuo;

d) altri impianti che utilizzano forme sperimentali di contenimento e riduzione dei consumi energetici, nonché quelli che utilizzano fonti alternative rinnovabili o assimilate di energia di cui all'art. 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

Art. 5.

Costo d'investimento

1. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 4 è determinato, nel bando di concorso, il costo unitario massimo d'investimento riconosciuto.

2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 4 è determinato, nel medesimo bando, il costo massimo d'investimento riconosciuto.

Art. 6.

Spesa ammissibile

1. La spesa ammissibile, contenuta nel limite del costo massimo d'investimento riconosciuto e riferita ad ogni tipologia di intervento, è determinata dalle seguenti voci:

a) fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari;

b) opere edili essenziali e connesse all'installazione, nonché gli oneri per la sicurezza;

c) spese tecniche nella misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del presidente della giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (legge regionale n. 46/1986, art. 8, comma 3 ed art. 24 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) specificate nel bando di concorso;

d) imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa in alcun modo essere recuperata dal beneficiario.

Art. 7.

Entità del contributo

1. Il contributo in conto capitale, destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, è determinato nel bando di concorso e deve essere contenuto nelle seguenti misure:

a) 70 per cento della spesa ammissibile, così come definita all'art. 6, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sia collegati, sia non collegati alla rete elettrica di distribuzione;

b) 25 per cento della spesa ammissibile, così come definita all'art. 6, nel caso di installazione di pannelli solari per riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda;

c) 70 per cento della spesa ammissibile, così come definita all'art. 6, per altri impianti.

2. La percentuale di contributo che viene indicata dal richiedente nella domanda deve essere contenuta nei limiti previsti dal bando ed incide sul calcolo dell'indice di merito ai fini della posizione in graduatoria.

Art. 8.

Attribuzione delle risorse per tipologie di interventi

1. La giunta regionale con deliberazione attribuisce le risorse finanziarie disponibili tra gli interventi di cui all'art. 4.

2. Il direttore centrale ambiente e lavori pubblici emana con decreto il bando che definisce le modalità per l'assegnazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 7.

Art. 9.

Domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti privati e pubblici che, alla data di presentazione della domanda stessa, risultino proprietari o esercitino, sul bene cui si riferisce l'intervento, i diritti reali d'uso, d'usufrutto e d'abitazione con autorizzazione sottoscritta dal proprietario del bene su cui si intende realizzare l'intervento, qualora diverso dal richiedente.

2. In caso di interventi da realizzare su parti comuni di immobili, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio ovvero dal rappresentante dei condomini.

3. Qualora la domanda sia presentata dall'amministratore del condominio, alla medesima deve essere allegato il verbale della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, assunta con le maggioranze previste dalle vigenti norme. In tali casi l'amministratore può essere delegato a riscuotere il contributo.

4. Qualora la domanda sia presentata da un rappresentante dei condomini, alla medesima deve essere allegato l'atto di conferimento della procura, comprensiva di mandato ad agire relativo a tutti gli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda stessa.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, a pena di archiviazione, sono trasmesse a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alle direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del bando di cui all'art. 8 ed entro il termine perentorio indicato dal bando stesso.

2. Le domande di contributo sono presentate per singola tipologia di intervento e sono redatte secondo le istruzioni e lo schema allegato quale parte integrante del bando.

3. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) le domande devono indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, comunque contenuto entro la percentuale indicata dal bando di concorso.

Art. 11.

Criteri di priorità per la formulazione della graduatoria

1. Per la formulazione della graduatoria sono osservati, all'interno della singola tipologia di intervento, i seguenti criteri di priorità:

a) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) la formazione della graduatoria viene effettuata favorendo gli interventi che consentono un maggior risparmio energetico a parità di costo e che richiedono una minore percentuale di contributo. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del calcolo dell'indice di merito, arrotondato alla quarta cifra decimale, di cui alla tabella A allegata al presente regolamento;

b) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), la formazione della graduatoria viene effettuata favorendo gli interventi che presentano il minor costo unitario di energia prodotta ed il minor periodo di ammortamento dell'impianto.

2. A parità di indice di merito, il posizionamento delle domande in graduatoria, per le tipologie di intervento di cui alla lettera a), è determinato dalla data di spedizione, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

3. Qualora le risorse disponibili non consentano di ammettere a contributo tutte le domande che si trovano in parità di posizionamento nell'ambito di ogni singola tipologia di intervento, si procederà mediante sorteggio per la determinazione di quelle finanziabili.

Art. 12.

Istruttoria

1. La direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande effettua l'istruttoria delle domande pervenute provvedendo altresì a richiedere, per la regolarizzazione delle stesse, l'eventuale documentazione integrativa.

2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la direzione provinciale dei lavori pubblici invia alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici i dati necessari per la formazione della graduatoria unitamente all'elenco delle domande non ammissibili con l'indicazione sintetica della motivazione.

3. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), la valutazione delle domande presentate spetta ad apposito gruppo di lavoro interdirezionale al quale partecipano rappresentanti della direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, rappresentanti della direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia nonché rappresentanti della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo.

4. Al fine della valutazione di cui al comma 3, la documentazione relativa agli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), è trasmessa dalle direzioni provinciali dei lavori pubblici alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici alla scadenza del termine per l'istruttoria di cui al comma 1.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria

1. Con il provvedimento di riparto, entro i trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'art. 12, sono approvati:

a) la graduatoria delle domande ammissibili, suddivisa per tipologia d'intervento, ai sensi dell'art. 11;

b) l'elenco delle domande non ammissibili con relativa dichiarazione di archiviazione;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Per ogni tipologia di intervento l'eventuale eccedenza finanziaria che si rendesse disponibile, ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, può essere utilizzata per la copertura finanziaria di domande inserite in altre tipologie di interventi.

4. L'ordine di scorrimento tra le diverse tipologie di interventi viene determinato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 14.

Concessione dei contributi

1. I direttori provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 13, concedono il contributo nei limiti della disponibilità annua di competenza, fissando altresì i termini di esecuzione dell'opera nonché quelli di rendicontazione della spesa.

Art. 15.

Erogazione del contributo a enti pubblici

1. Le erogazioni di incentivi a soggetti pubblici vengono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità, come da art. 2, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) in via definitiva e in unica soluzione con il provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione avviene ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 16.

Erogazione del contributo a soggetti privati

1. Il finanziamento concesso a soggetti privati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 17/2004 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene erogato sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta mediante la presentazione, nei termini previsti dal decreto di concessione, della seguente documentazione:

a) certificato di collaudo dell'impianto, sia per gli impianti fotovoltaici di qualsiasi superficie, sia per i pannelli solari di superficie superiore ai 30 metri quadri;

b) dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), accompagnata da un'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario e dall'installatore in cui gli stessi dichiarano che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, qualora l'impianto relativo ai pannelli solari abbia una superficie inferiore o uguale ai 30 metri quadri;

c) dichiarazione di avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o di avvenuto rilascio delle autorizzazioni necessarie;

d) quadro economico riassuntivo di spesa e copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

e) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di agevolazioni pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda ovvero, qualora abbia già beneficiato, dichiarazione dalla quale risulti specificatamente la tipologia di agevolazione pubblica usufruita con l'indicazione del relativo ammontare;

f) nel caso di beni in costruzione, documentazione idonea a dimostrarne l'abitabilità ovvero l'istanza di rilascio del certificato di abitabilità presentata nel comune ove questi sono ubicati.

2. Il direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, con unico provvedimento, conferma, sulla base della documentazione trasmessa, la corrispondenza delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, determina la spesa definitivamente ammissibile per la realizzazione dell'intervento e contestualmente dispone la commisurazione definitiva del contributo e l'erogazione dello stesso.

Art. 17.

V a r i a n t i

1. L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere inoltrata alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

2. Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia dell'intervento ammesso a contributo o che comportino una riduzione superiore al 20 per cento dell'energia prodotta annualmente.

3. Le varianti non devono in ogni caso comportare una diminuzione dell'indice di merito, così come definito all'art. 11, all'interno della singola tipologia d'intervento ed in base al quale gli interventi stessi sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie.

4. Le varianti vengono esaminate dalla direzione provinciale competente per territorio. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della variante senza che vi sia stata diversa comunicazione da parte della suddetta direzione, la stessa si intende approvata.

5. L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.

Art. 18.

Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari dei contributi in oggetto hanno l'obbligo di mantenere il perfetto funzionamento dell'impianto per la durata di cinque anni dalla data del decreto di erogazione del contributo stesso.

2. Ai beneficiari dei contributi in argomento, è annualmente richiesta attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, secondo quanto previsto dall'art. 45 della legge regionale n. 7/2000.

3. I decreti di concessione di cui all'art. 14 devono prevedere espressamente tale onere.

4. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le attestazioni di cui al comma 2, il direttore provinciale che ha concesso i contributi può disporre apposite ispezioni e controlli.

5. Al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, di raccolta dati e di analisi delle prestazioni, è altresì fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento di favorire il libero accesso agli impianti al personale tecnico dell'ENEA nonché della Regione e di fornire i relativi dati di funzionamento.

Art. 19.

Revoca del contributo

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al titolo III capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Norme transitorie

1. La disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continua ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Art. 21.

A b r o g a z i o n i

1. È abrogato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale n. 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2001, n. 0210/Pres. e successive modifiche.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

05R0739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 settembre 2005, n. 0316/Pres.

Legge regionale n. 4/2005, art. 6, comma 1. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, denominata «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004.»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, ai sensi del quale: «Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese.»;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004)» predisposto dalla direzione centrale attività produttive;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 5 settembre 2005, n. 2152;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 settembre 2005

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo, ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiarie degli incentivi sono le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dalla normativa comunitaria.

2. Sono escluse le PMI operanti nei settori di cui all'allegato A al presente regolamento, nel caso in cui il progetto presentato sia riferibile a tali settori.

3. Sono altresì escluse le PMI operanti nei settori di cui all'allegato B al presente regolamento, nel caso in cui il progetto presentato sia riferibile a tali settori, limitatamente alle spese previste dagli articoli 11 e 12.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale n. 4/2005, relativamente alle nozioni di:

- a) crescita dimensionale per via interna;
- b) crescita dimensionale per via esterna;
- c) business plan;
- d) economie di scala tecnologiche;
- e) economie di scala gestionali;
- f) indice di indipendenza finanziaria;
- g) processi di internazionalizzazione;
- h) processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi;

- i) spin off;
- j) staff ratio;
- k) start up;
- l) manager a tempo;
- m) meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

3. Per attività di sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale.

o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

4. Per formazione specifica si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

5. Per formazione generale si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

6. Per lavoratore svantaggiato si intende:

a) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

b) qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;

c) qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della comunità o diviene residente nella comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

d) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

e) qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;

f) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Art. 4.

O g g e t t o

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono rivolti a favorire l'adozione, da parte delle PMI beneficiarie, di misure di politica industriale idonee a supportare la realizzazione di progetti di sviluppo competitivo finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 4/2005:

a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;

b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;

c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;

e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;

f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;

g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;

h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;

i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione, all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurre l'impatto ambientale;

j) alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;

l) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di assetti aziendali attraverso l'implementazione di:

1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;

2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.

2. Ai fini dei relativi progetti di sviluppo competitivo, si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di contributo.

3. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo sono individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 4/2005:

a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, centri di ricerca pubblici e privati, parchi scientifici e tecnologici, Ezit e consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;

e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

Art. 5.

Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati da Friulia S.p.a. a valere sul fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 4/2005, di seguito denominato fondo.

2. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità del fondo, possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del fondo.

Art. 6.

Ammontare dell'incentivo

1. L'incentivo concesso alla singola impresa è pari alla somma degli incentivi in conto capitale previsti dal capo III, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'ammontare minimo dell'incentivo è pari a 50.000,00 euro, quello massimo è pari a 500.000,00 euro.

3. Il limite massimo di cui al comma 2, può essere superato solamente nel caso di progetti che abbiano ottenuto il punteggio massimo previsto e sulla base di uno specifico motivato giudizio espresso dalla commissione nominata ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge regionale n. 4/2005.

Capo II
REGIMI DI AIUTO

Art. 7.

*Contributi concessi in regime «de minimis»
ai sensi del regolamento (CE) 69/2001*

1. I contributi per la redazione dello schema di business plan, per l'individuazione del manager a tempo e per la certificazione di spesa previsti dall'art. 11 sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro su un periodo di tre anni.

3. Ai fini del riscontro del rispetto del limite previsto dal comma 2, alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

Art. 8.

Contributi concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001

1. I contributi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali, manager a tempo, progetti di ricerca e meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dagli articoli 12, 13 e 14, comma 1, lettere a) e b) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 non sono concessi aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

4. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione.

5. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

Art. 9.

Contributi concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001

1. I contributi per meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dall'art. 14 comma 1, lettera c) sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che eccedano la soglia prevista dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione.

Capo III

SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 10.

Regole generali sulle spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Ai fini del comma 1, si ha riguardo alla data del timbro apposto da Friulia S.p.a. all'atto di ricevimento della domanda, ovvero, in caso di invio tramite raccomandata, alla data del timbro postale.

3. In caso di contratto di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con l'inizio dell'esecuzione dello stesso.

4. Non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa.

5. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

Art. 11.

*Incentivi per la redazione dello schema di business plan
per l'individuazione del manager a tempo e per la certificazione di spesa*

1. Ai fini di agevolare il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'art. 4, comma 3, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda per i servizi forniti da consulenti esterni per la redazione dello schema di business plan da allegare alla domanda stessa e per l'individuazione del manager a tempo.

2. Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa prevista dallo stesso art. 41-bis per la rendicontazione di incentivi a imprese.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

Art. 12.

*Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo
di competenze manageriali e manager a tempo*

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) sono ammissibili le spese dei relativi servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda.

2. Ai sensi del comma 1 sono ammissibili a contributo anche i costi per i servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda per la redazione del business plan e l'individuazione del manager a tempo.

3. I servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

Art. 13.

Incentivi per progetti di ricerca

1. Al fine di favorire il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'art. 4 comma 3 lettera c), sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale o di attività di sviluppo precompetitivo che risultino strettamente correlati a progetti di sviluppo competitivo rivolti alla realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 4, comma 1:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;

c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

1) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore:

a) al 60 per cento delle spese ammissibili per progetti di ricerca industriale;

b) al 35 per cento delle spese ammissibili per attività di sviluppo precompetitivo;

c) alla media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti, qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo.

3. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 2 è elevata del 5 per cento quando il progetto è realizzato nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera e) del trattato CE, indicate nell'allegato C al presente regolamento.

4. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 2 è elevata del 10 per cento per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra imprese ed enti ed istituzioni pubbliche di ricerca, comprese le Università, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto;

b) l'ente pubblico di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente.

5. Ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista dal comma 4:

a) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

b) l'intensità lorda dell'aiuto per un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra enti pubblici di ricerca ed imprese è calcolata sulla base del cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e, quando si configurino come aiuti, di contributi al medesimo progetto degli istituti pubblici di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro.

Art. 14.

Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale individuati dall'art. 4, comma 3, lettera d) sono ammissibili in particolare le seguenti spese:

a) costi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c) per collaborazioni e partnership su progetti congiunti con Università, parchi scientifici e tecnologici e centri di ricerca, nell'ambito dei progetti incentivati ai sensi dell'art. 13;

b) costi di cui all'art. 13, comma 1, lettera f) connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo, anche al di fuori dei progetti incentivati ai sensi dell'art. 13;

c) nei limiti previsti dal comma 2, costi di riqualificazione dell'organico, costi relativi allo sviluppo di tirocini formativi, costi di utilizzo di ricercatori a tempo, costi per la partecipazione ad eventi convegnistici e fieristici la cui specifica attinenza al progetto deve essere dettagliatamente documentata nella relazione presentata unitamente alla rendicontazione.

2. I costi di cui al comma 1, lettera c) devono essere strettamente connessi alle caratteristiche tecnologiche del progetto di sviluppo competitivo presentato o specificamente rientranti nel programma di sviluppo e potenziamento di competenze manageriali e devono essere altresì riconducibili alle seguenti spese, documentate, trasparenti e elencate separatamente per voci dal beneficiario:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti come materiali e forniture;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) a e); possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 13 alle condizioni ivi previste.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1, lettera b) non può essere superiore all'intensità di aiuto fissata dall'art. 13 per le corrispondenti attività di ricerca e sviluppo all'origine dei diritti di proprietà industriale.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1, lettera c) non può essere superiore:

a) al 35 per cento delle spese ammissibili per formazione specifica;

b) al 70 per cento delle spese ammissibili per formazione generale.

6. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 5 è elevata del 5 per cento per le imprese stabilite nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, indicate nell'allegato C al presente regolamento.

7. L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 5 è elevata di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

8. Nei casi in cui il progetto presentato preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica di cui al comma 5, lettera a).

Art. 15.

Divieto di cumulo

1. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese, fatta eccezione per le garanzie concesse a titolo di *de minimis*.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente regolamento non esclude l'applicazione dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e successive modifiche.

Capo IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 16.

Procedimento

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, come previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. La percentuale di risorse da destinare annualmente alle piccole e alle medie imprese è fissata rispettivamente nel 60% e nel 40%.

3. Annualmente, in base all'esito delle istruttorie sulle domande presentate ed ai progetti di sviluppo competitivo, ed in relazione all'effettivo assorbimento di risorse sulle quote di cui al comma 2, con deliberazione della giunta regionale può essere autorizzata la deroga ai predetti limiti percentuali, al fine di garantire il massimo grado di utilizzo delle risorse e di finanziamento dei progetti valutati positivamente.

Art. 17.

Presentazione delle domande

1. Gli interessati presentano domanda di contributo a Friulia S.p.a. prima dell'avvio della relativa iniziativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore centrale alle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:

a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in uno schema di business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'art. 4, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;

b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'art. 4, comma 3, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:

1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;

2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato;

3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;

c) la documentazione delle spese preventivate per il ricorso alle misure di cui all'art. 4, comma 3, per la stesura del business plan e per la certificazione della spesa;

d) la documentazione delle spese eventualmente sostenute ai sensi dell'art. 11, comma 1 per la redazione dello schema di business plan allegato alla domanda e per l'individuazione del manager a tempo;

e) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa;

f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT;

g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

h) per gli incentivi concessi in regime *de minimis* di cui all'art. 11, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 7, comma 3.

Art. 18.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto in materia di sicurezza sul lavoro dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, da allegare all'istanza di contributo come previsto dall'art. 17, comma 2, lettera g).

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Art. 19.

Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande

1. I contributi sono concessi da Friulia S.p.a. sulla base dell'attività di istruttoria e valutazione tecnica delle domande svolta mediante la commissione nominata ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 della legge regionale n. 4/2005. La sede della commissione è presso Friulia S.p.a. I componenti della commissione rimangono in carica per un periodo di tre anni.

2. La commissione è convocata dal presidente, ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità. In caso di assenza od impedimento del presidente, la convocazione è disposta dal componente più anziano della commissione stessa.

3. L'avviso di convocazione è spedito a ciascun membro della commissione almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere comunicato anche telegraficamente o tramite e-mail, almeno due giorni prima della data.

4. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voto prevale il voto del presidente.

5. Le deliberazioni della commissione sono prese sulla base dei parametri di valutazione di cui agli allegati D ed E al presente regolamento, fissati in base ai criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005.

Art. 20.

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'art. 4, comma 3, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. L'istruttoria avviene sulla base dei criteri predeterminati, rispettivamente per le imprese spin off e start up e per le imprese in funzionamento, dagli allegati D ed E al presente regolamento, che consentono la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.

3. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla persistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonché sulla persistente situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005, come specificati nei parametri di valutazione di cui agli allegati D ed E al presente regolamento, da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'art. 4, comma 3. Viene data priorità ai progetti che presentino i migliori indicatori.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio finale totale non inferiore a 40.

5. L'intensità degli incentivi connessi alle diverse specifiche tipologie di spesa ammissibili a finanziamento e comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista dal capo III del presente regolamento, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto, secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:

a) punteggio totale finale da 40 a 50: 75% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del capo III del presente regolamento;

b) punteggio totale finale da 51 a 60: 80% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del capo III del presente regolamento;

c) punteggio totale finale da 61 a 70: 85% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del capo III del presente regolamento;

d) punteggio totale finale da 71 a 80: 90% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del capo III del presente regolamento;

e) punteggio totale finale da 81 a 90: 95% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del capo III del presente regolamento;

f) punteggio totale finale da 91 a 100: 100% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del capo III del presente regolamento.

6. Fatta salva la possibilità di proroga fissata ai sensi della convenzione di cui all'art. 7 comma 10 della legge regionale n. 4/2005, l'istruttoria viene svolta entro il termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione della domanda, ovvero dalla successiva presentazione del business plan.

7. Friulia S.p.a. può richiedere all'impresa qualsiasi documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

8. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite *de minimis* previsto dall'art. 7, comma 2, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti nei tre anni precedenti.

9. L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 21.

Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo

1. Il beneficiario deve concludere l'iniziativa ammessa a contributo e presentare la relativa documentazione di spesa nel termine stabilito da Friulia S.p.a. all'atto della concessione dell'incentivo in relazione ai tempi di svolgimento del progetto e decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

2. Gli incentivi sono erogati da Friulia S.p.a.

3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono presentare a Friulia S.p.a. idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari che saranno forniti da Friulia S.p.a.

4. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, gli incentivi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70% dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

Capo V

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 22.

Obblighi del beneficiario

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo.

2. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, a Friulia S.p.a. lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo.

3. Devono essere tempestivamente comunicate a Friulia S.p.a. e comunque entro sessanta giorni:

a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;

b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;

c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.

4. La commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi dei commi 2 e 3 e provvede a predisporre gli elementi:

a) per la revoca e la rideterminazione, da parte di Friulia S.p.a., degli incentivi in caso di inadempimento totale o parziale, qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi;

b) per l'autorizzazione da parte di Friulia S.p.a. delle variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, quando le stesse non alterano in maniera determinante il progetto di sviluppo competitivo pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 1 e non comportano variazioni significative oltre al 20 per cento in diminuzione degli indicatori valutati in sede istruttoria.

Art. 23.

Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Gli incentivi sono revocati qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.

3. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'art. 20, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, gli incentivi sono revocati con le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

5. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 24.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dal capo I della legge regionale n. 4/2005 e dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e resta in vigore per i rispettivi regimi di aiuto nei limiti di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, all'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione ed all'art. 8 del regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

05R0706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2005, n. 0318/Pres.

Legge regionale n. 16/2002. Legge regionale n. 1/2004, art. 4, commi 23, 24, 25. Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 che disciplina le attività di difesa del suolo in ambito regionale nonché la gestione del demanio idrico regionale, in attuazione del decreto legislativo 5 maggio 2001, n. 265;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) della stessa legge, sono di competenza della Regione le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché al regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'art. 4, comma 23, il quale dispone che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere aperture di credito per adempiere ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento;

Considerato che, per dette finalità, il comma 24 dell'art. 4 della stessa legge regionale n. 1/2004 prevede l'adozione di apposito regolamento;

Visto il testo di «Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento» predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2219 di data 14 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 settembre 2005

ILLY

Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento di cui all'art. 4 commi 23, 24 e 25 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assunzione delle spese dirette in economia per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento, di cui all'art. 4, commi 23, 24 e 25 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

Art. 2.

Spese

1. In particolare, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi, relativamente alle seguenti fattispecie:

a) materiali e attrezzature in genere e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, di servizio di piena e di pronto intervento;

b) attrezzature leggere, attrezzature operative, mezzi operativi e di trasporto, compreso il nolo di aeromobili e natanti per le ricognizioni, le riprese ed i sopralluoghi;

c) prestazioni di servizi relativi alla manodopera per il monitoraggio, l'azione di contenimento della piena e la manovra di organi idraulici;

d) prestazioni di servizi relativi alla manodopera, noli, fornitura e posa di materiali per il pronto intervento sulla rete idrografica e sulle opere idrauliche;

e) manutenzione ordinaria, straordinaria ed esercizio dei mezzi e degli automezzi in dotazione;

f) riparazione, adattamento e manutenzione dei magazzini e caselli idraulici, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

g) attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo per rilievi di campagna, misurazioni, ispezioni e monitoraggi, attrezzature e strumenti per telecomunicazioni, attrezzature e strumenti hardware, dispositivi di ripresa, registrazione e riproduzione, software e relative licenze d'uso, nonché spese relative a connessioni e installazioni;

h) con riferimento ai beni acquisiti, o comunque in dotazione, corsi di formazione e aggiornamento, servizi di garanzia, assistenza e riparazione, anche mediante contratti di manutenzione e supporto tecnico, aggiornamenti hardware e software, materiali accessori e ausiliari, materiali di ricambio e di consumo;

i) servizi di trasporto persone e cose connessi con lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, di servizio di piena e di pronto intervento, nonché con la gestione dei magazzini e caselli idraulici, con la manutenzione e la riparazione di stazioni di rilevamento, di automezzi, macchine operatrici, strumenti ed attrezzature;

l) servizi di consulenza tecnica, scientifica e informatica, servizi di indagine, sperimentazione ed ispezione tecnica, di monitoraggio, prove ed analisi di laboratorio, servizi in materia di sicurezza del lavoro;

m) corsi di formazione ed addestramento relativi ai compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento;

n) acquisto di libri, manuali e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, lavori di stampa, tipografia, litografia, editoria, anche multimediale, nonché per la rilegatura di pubblicazioni, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo o didattico;

o) beni e servizi connessi con lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica e servizio di piena, oggetto di periodica fornitura da parte della direzione centrale patrimonio e servizi generali, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

p) ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si rendesse necessario per le finalità del presente regolamento, e che non rientra nelle tipologie di beni forniti dalla direzione centrale patrimonio e servizi generali.

2. Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 3.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 25.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture, noleggi e prestazioni di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. All'esecuzione delle spese di cui all'art. 2 si provvede tramite funzionario delegato.

2. Il direttore centrale ambiente e lavori pubblici provvede alla prenotazione dei fondi ed incarica il direttore del servizio idraulica di provvedere alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno cinque soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penali da applicare in caso di ritardi o inadempienza, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi;

b) nei casi di urgenza;

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) qualora la spesa non superi l'importo di € 5.000,00, al netto di ogni onere fiscale;

e) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture, noleggi e prestazioni di servizi omogenei, nei limiti di quanto necessario.

2. Per le forniture, i noleggi e le prestazioni di servizi di cui al comma 1 è di norma richiesto il parere di congruità, eccettuati i casi di cui alle lettere b), e) e g).

3. All'infuori dei casi di cui al comma 2, il parere di congruità dei prezzi dei beni o servizi è espresso dal funzionario delegato qualora l'importo della spesa non sia superiore a € 5.000,00, al netto di ogni onere fiscale. Nel caso in cui l'importo della spesa sia superiore a € 5.000,00, il parere di congruità è espresso dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7.

Ordinazione dei beni e dei servizi

1. L'ordinazione dei beni e servizi di cui all'art. 1 è effettuata dal funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e servizi di cui all'art. 1 è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio da parte dello stesso funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato il «Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento» emanato con decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2004, n. 0188/Pres.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2005, n. 0320/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2005 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 4/1999. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, della citata legge, che, tra l'altro, istituisce il fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione del fondo citato fra i soggetti destinatari per l'anno 2005;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2229 del 14 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2005 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999), e successive modifiche e integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 settembre 2005

ILLY

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2005 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione per l'anno 2005 del fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999).

Art. 2.

D e s t i n a t a r i

1. Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 sono i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).

Art. 3.

C r i t e r i d i r i p a r t o

1. Prioritariamente, in applicazione a quanto previsto dall'art. 3 commi 1, 2, 3, 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), è riservata una quota pari al 2% della disponibilità di capitolo per l'anno 2005, per sostenere l'attuazione di idonee azioni per evitare l'esclusione sociale e l'insorgere di condizioni di nuove povertà nell'ambito della comunità regionale. Tale quota è ripartita in maniera proporzionale tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni sulla base della popolazione residente in ogni singolo comune compreso nell'ambito territoriale di pertinenza.

I destinatari delle azioni, in linea con quanto previsto dal piano di azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005, sono i nuclei familiari o le persone che si trovano, al di là della loro situazione economica, in situazioni di marginalità o di difficoltà dovuti in particolare a:

- a) gravi problemi relazionali;
- b) disturbi nei rapporti intrafamiliari;
- c) eventi stressanti di media/grave entità;
- d) grave devianza della condotta;
- e) problemi psichici o patologia psichiatrica;
- f) tossicodipendenza/alcolismo;
- g) grave privazione socio culturale;
- h) problemi socioeconomici gravi;

Gli interventi devono essere finalizzati all'attivazione delle risorse individuali e a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo, scolastico, occupazionale e sociale del beneficiario. Devono inoltre perseguire una definitiva soluzione del problema anche attraverso l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito, al fine di favorire l'inclusione sociale e/o superare situazioni di disagio economico.

Qualora l'analisi del contesto locale faccia emergere situazioni di pericolo di nuove povertà o di sacche di emarginazione sociale, le azioni possono essere inoltre rivolte alla comunità locale nel suo insieme o agli eventuali gruppi identificati. In questo caso l'intervento dovrà prevedere l'attivazione di progetti di contrasto ai fenomeni rilevati, integrati con le altre politiche di settore, tendenti a creare automutualità e solidarietà tra i gruppi e la comunità, finalizzati ad attivare le risorse informali della comunità stessa per dare una soluzione il più possibile definitiva al problema di esclusione e/o di povertà evidenziato.

2. Per assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'art. 4, comma 6 lettera b) della legge regionale n. 4/1999 e successive modifiche e integrazioni, la ripartizione delle risorse a favore dei comuni per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza, e a favore degli enti gestori del servizio sociale dei comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative e per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, (Norme in materia di tutela della salute e di protezione sociale delle persone anziane) e per le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), avviene assegnando ad ogni destinatario lo stesso importo dell'anno 2004 maggiorato del 2%.

3. La residua disponibilità del fondo è destinata ad interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei comuni a fronte della summenzionata ripartizione parametrica.

4. La quota di cui al comma 3 viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo del 47% per interventi a favore di «minori stranieri non accompagnati» da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'intervento regionale è pari al 100% delle spese dichiarate;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90% della spesa dichiarata;

b) fino al limite massimo del 53% per la gestione diretta, mista o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i comuni secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai dodici mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai tre mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai nove mesi di età;

2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti otto indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:

- 2.1) tempo dedicato al coordinamento;
- 2.2) stabilità del personale educativo;
- 2.3) titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;
- 2.4) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;
- 2.5) tempo dedicato alle famiglie dei bambini;
- 2.6) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;
- 2.7) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;
- 2.8) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

3) una quota non superiore al 7% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65%. Sono ammessi a contributo i comuni che hanno attivato il rapporto con il soggetto privato entro il 15 settembre 2005;

4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato:

4.1) numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5;

4.2) numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1.

c) fino al limite massimo del 5% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera nazionale pensionati d'Italia) e dall'ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 8 agosto 1978, n. 481, con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e trasferiti alla Regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839). La quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori di tali strutture il 20% in meno di quanto assegnato nell'anno 2004 per le medesime finalità.

d) fino al limite massimo del 0,2% ai comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dall'art. 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), da trasferire successivamente alle province, destinatarie finali degli incentivi stessi. La quota viene ripartita tra i comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le province e dalle stesse indicato.

e) fino al limite massimo del 6,5% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi individuate all'art. 4, comma 6 lettera b) della legge regionale n. 4/1999 secondo i seguenti criteri

1) una quota non inferiore al 38% e non superiore al 55% è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audiolesi minorenni;

2) la rimanente quota è ripartita tra i comuni della Regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e), indicati all'art. 3 comma 4, redatte secondo i modelli allegati, devono essere presentate alla direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Art. 5.

Rendicontazione

1. I termini di presentazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso) sono determinati nei decreti di concessione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

(Omissis)

05R0708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2005, n. 0325/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 13/2005, concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche)». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Vista la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 concernente «Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 2, della citata legge regionale n. 13/2005, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico del fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato contributi alle autorità d'ambito dietro loro documentata richiesta, secondo criteri e le modalità stabiliti con regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 27, comma 3, della citata legge regionale n. 13/2005, in base al quale detto Regolamento deve essere approvato previo parere della competente commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2135 del 5 settembre 2005 con la quale il medesimo Regolamento è stato approvato in via preliminare con contestuale inoltro dello stesso alla commissione consiliare competente;

Vista la nota prot. n. 11/6478-05 di data 8 settembre 2005 con la quale è stato comunicato che la IV commissione permanente, nella seduta n. 74 di data medesima, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul regolamento in oggetto, formulando talune osservazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2313 del 23 settembre 2005 con la quale, tenuto conto delle osservazioni di cui sopra, detto regolamento è stato approvato in via definitiva;

Vista la legge regionale 20 marzo, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2313 del 23 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27, comma 3 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 settembre 2005

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27, comma 3 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolare modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione.

Art. 2.

Soggetti percettori

1. I soggetti destinatari dei contributi di cui al presente regolamento sono le autorità d'ambito previste dal capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 9, comma 1, sono i gestori del servizio idrico.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande, in originale e copia, per la concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'autorità d'ambito, devono pervenire alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro e non oltre il giorno 1° marzo di ogni anno.

2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione delle domande, redatte secondo il modello allegato A al presente regolamento, deve essere effettuata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, pena il non accoglimento della domanda:

a) consegna a mano alla sede della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ufficio protocollo;

b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6.

Documentazione da corredare alle domande

1. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) prospetto previsionale di spesa, relativo all'anno di presentazione della domanda, deliberato dall'organo competente, indicante gli investimenti ammissibili desunti dal programma degli interventi previsto dall'art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 13/2005 e le relative spese secondo le voci di cui all'art. 9, con indicazione di eventuali contributi già previsti ed il relativo ammontare;

b) eventuale consuntivo di spesa relativo all'anno precedente, deliberato dall'organo competente, indicante gli investimenti ammissibili desunti dal programma degli interventi di cui alla lettera a) e le relative spese secondo le voci di cui all'art. 9, per la parte non già coperta da contributo;

c) certificazione del gestore relativa all'effettivo costo della voce I.V.A.

Art. 7.

Procedimento istruttorio

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura automatica di cui all'art. 35 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non perfezionate a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato.

Art. 9.

Investimenti ammissibili e spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo, per investimenti ammissibili si intendono quelli relativi a opere ubicate nella Regione Friuli-Venezia Giulia e appartenenti alle seguenti categorie:

a) realizzazione di estensioni della rete fognaria sia di tipo separato che di tipo misto al fine di ampliare il bacino d'utenza;

b) potenziamenti di reti fognarie esistenti conseguenti alle estensioni di rete di cui alla lettera a);

c) nuove realizzazioni di rete finalizzate al ripristino dello stato originale di corpi idrici precedentemente utilizzati quali collettori fognari;

d) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

e) potenziamento di impianti di depurazione esistenti, nelle sezioni linea acque e trattamento fanghi, ai fini del miglioramento delle caratteristiche qualitative del refluo in uscita o ai fini dell'aumento della portata idraulica trattabile dall'impianto;

f) sostituzione di tratti di reti di acquedotto finalizzata alla riduzione delle perdite;

g) ampliamento e potenziamento degli impianti di acquedotto.

2. Ai fini della concessione del contributo, per spese ammissibili si intendono le spese sostenute e da sostenere dai soggetti attuatori a fronte degli investimenti ammissibili nell'anno solare di presentazione della domanda o nell'anno solare precedente relative a contratti di appalto di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica.

3. Qualora per i medesimi investimenti i soggetti percettori o i soggetti attuatori abbiano ottenuto altri finanziamenti in conto capitale o in conto interessi, le spese stesse sono ammissibili a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 13/2005 per la parte non coperta da contributo.

Art. 10.

Ripartizione dei contributi

1. Lo stanziamento di bilancio è destinato in misura non inferiore al settanta per cento del totale in riferimento alle voci di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 9 e per la restante parte in riferimento alle voci delle lettere f) e g).

2. Lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i soggetti richiedenti in proporzione alle spese complessive ammissibili a contributo.

Art. 11.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi avviene con la seguente modalità:

- a) la quota pari al cinquanta per cento del contributo calcolato in base all'art. 10 viene erogata contestualmente al decreto di concessione;
b) la quota rimanente viene erogata successivamente all'avvenuto collaudo.

Art. 12.

Modalità di rendicontazione

1. Il soggetto percettore presenta la rendicontazione della spesa sostenuta a fronte del contributo concesso secondo le disposizioni previste dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 7/2000 entro i termini indicati nel decreto di concessione dei contributi.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il contributo concesso è stato inserito nel piano finanziario di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 ai fini del calcolo della tariffa e della remunerazione del capitale investito così come previsto all'art. 3.3 del decreto ministeriale 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

Art. 13.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione del programma degli interventi previsto dall'art. 12, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 13/2005, le Autorità d'ambito inviano la documentazione richiesta all'art. 6 facendo riferimento agli interventi di cui all'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto tra Ministero dell'economie e delle finanze, Ministero dell'ambiente e del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle politiche agricole e forestali e Regione Friuli-Venezia Giulia in data 4 giugno 2003 e agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e successive modifiche.

Art. 14.

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, dalla legge regionale n. 13/2005 e dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(art. 5)

Modello di domanda di contributo

Alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - Via Giulia, n. 75/1 - 34100 TRIESTE

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2005, N. 13.

Il sottoscritto nato a il residente in via telefono nella sua qualità di legale rappresentante

dell'Autorità d'ambito di
con sede in
via telefono n.
fax n. e-mail
codice fiscale partita I.V.A.
c/c bancario o postale n. ABI CAB

CHIEDE:

un contributo per lo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13.

Come previsto dal «Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'art. 27, comma 3 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)», in attuazione dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, allega alla presente la seguente documentazione:

1) prospetto previsionale di spesa, relativo all'anno di presentazione della domanda, deliberato dall'organo competente, indicante gli investimenti ammissibili desunti dal programma degli interventi previsto dall'art. 12, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 13/2005 e le relative spese secondo le voci di cui all'art. 9, con indicazione di eventuali contributi già previsti ed il relativo ammontare;

2) eventuale consuntivo di spesa relativo all'anno precedente, deliberato dall'organo competente, indicante gli investimenti ammissibili desunti dal programma degli interventi di cui al precedente comma e le relative spese secondo le voci di cui all'art. 9, per la parte non già coperta da contributo;

3) certificazione del gestore relativa all'effettivo costo della voce I.V.A.

Luogo e data, ...

Firma del legale rappresentante

Visto, Il Presidente: ILLY

05R0740

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 30 novembre 2005)

Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 82, comma 16, che prevede l'emanazione di apposite istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 28 del 12 settembre 2005 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché del tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali;

Visto il parere favorevole con osservazioni della IV commissione consiliare «Sanità» e della IV commissione consiliare «Territorio e Ambiente» espresso nella seduta congiunta del 6 ottobre 2005;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni espresse dalle commissioni consiliari;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 ottobre 2005;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1129 del 21 novembre 2005 che approva il regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 82, comma 16 della legge regionale n. 1/2005, definisce istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 82, comma 14 della legge regionale n. 1/2005, agli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi quelli previsti dall'art. 79, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 1/2005, relativamente alla copertura di edifici esistenti.

3. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino le coperture di edifici di proprietà comunale; in questi casi la verifica circa l'applicazione dell'art. 82, comma 14 della legge regionale n. 1/2005 è affidata al responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata con legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II, per la porzione di copertura interessata dal progetto.

Art. 3.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per copertura, la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola;

b) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) per accesso alla copertura, il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

d) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture in oggetto di progettazione;

e) per elaborato tecnico della copertura, il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;

f) per apprestamenti, le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle;

g) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un'imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell'arresto caduta secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;

h) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto, il dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;

i) per dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795;

l) per punto di ancoraggio, l'elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795;

m) per ancoraggio strutturale, l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma UNI EN 795;

n) per linea di ancoraggio, la linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma UNI EN 795;

o) per gancio di sicurezza da tetto, l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517.

Capo II

ISTRUZIONI TECNICHE

Sezione I

ADEMPIMENTI ED ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

Art. 4.

Adempimenti

1. La conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal progettista all'atto di inoltro:

a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;

b) delle denunce di inizio dell'attività, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;

c) delle varianti in corso d'opera, che non comportano la sospensione dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 83, comma 12 della legge regionale n. 1/2005.

2. L'attestazione del progettista è corredata dall'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5, redatto in conformità alle misure preventive e protettive previste alla sezione II.

3. In caso di istanze di sanatoria di cui all'art. 140 della legge regionale n. 1/2005, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II, è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5.

4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito in comune dell'attestazione di cui all'art. 86, comma 3 della legge regionale n. 1/2005, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II e consegna copia del fascicolo dell'opera, ove ne sia prevista la redazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), da ultimo modificato con decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 5.

Elaborato tecnico della copertura

1. L'elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell'intervento.

2. L'elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.

3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 109/1994, l'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 16, comma 5 della legge n. 109/1994.

4. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all'art. 6, deve avere i seguenti contenuti:

a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori di copertura;

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all'art. 7, comma 4, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;

c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio;

e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517;

f) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere *c)* e *d)*;

g) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;

h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

Art. 6.

Adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, gli adempimenti sono i seguenti:

a) per le istanze di permesso di costruire, per le denunce di inizio dell'attività, nonché per le varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all'art. 5, comma 4, lettere *a)* e *b)*;

b) per le istanze di sanatoria di cui all'art. 140 della legge regionale n. 1/2005, comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'art. 5, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'art. 5, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

2. Per le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori di cui all'art. 83, comma 12 della legge regionale n. 1/2005, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal direttore dei lavori, o da altro professionista abilitato, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. L'elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all'art. 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo.

4. L'elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

5. L'elaborato tecnico della copertura costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 494/1996, nei casi in cui ne sia prevista la redazione.

Sezione II

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Art. 7.

Criteri generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'art. 2, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza; tale misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

a) il percorso di accesso alla copertura;

b) l'accesso alla copertura;

c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

2. Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente.

3. Il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.

4. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'art. 5 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Art. 8.

Percorsi di accesso alla copertura

1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.

2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario:

a) che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) che sia garantita una illuminazione di almeno venti lux;

c) che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore.

3. È altresì necessario che:

a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;

b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.

4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte.

5. I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite:

a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;

b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;

e) apprestamenti.

Art. 9.

Accessi alla copertura

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

2. In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;

b) ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;

c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.

Art. 10.

Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per i lavori di manutenzione mediante elementi protettivi, quali:

a) parapetti;

b) linee di ancoraggio;

c) dispositivi di ancoraggio;

d) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;

e) reti di sicurezza;

f) impalcati;

g) ganci di sicurezza da tetto.

2. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche delle coperture.

Capo III

NORME FINALI

Art. 11.

Decorrenza

1. Ai sensi dell'art. 82, comma 16 della legge regionale n. 1/2005 i comuni entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento adeguano i propri regolamenti edilizi allo stesso; in caso di mancato adeguamento nei termini, il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2005

MARTINI

05R0784

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 63.

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 12 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti, aziende ed altri organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione ai sensi dell'art. 50 dello Statuto.

Art. 2.

Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio

1. Il presidente della giunta regionale, previo deliberazione della giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato; negli altri casi il direttore generale dell'Avvocatura regionale, con proprio decreto, promuove e resiste alle liti.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per i successivi gradi del procedimento.

3. Il direttore generale dell'Avvocatura può disporre la promozione di azioni o la resistenza in giudizio relativamente ad una pluralità di controversie con analogo contenuto, anche con provvedimento a carattere generale.

4. Il presidente della giunta regionale, ed il presidente del consiglio regionale nei casi previsti dalla legge regionale di cui all'art. 13 dello Statuto, rappresentano in giudizio l'amministrazione regionale.

5. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.

Art. 3.

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e dei soggetti di cui all'art. 1.

2. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato, da parte della Regione e degli enti di cui all'art. 1, è ammesso nei soli casi di impossibilità di avvalersi dei professionisti appartenenti all'Avvocatura regionale, per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.

3. L'Avvocatura regionale, inoltre:

a) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;

b) esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia;

c) esercita la consulenza legale richiesta dalle direzioni generali della Regione, nonché dai soggetti di cui all'art. 1;

d) provvede all'assunzione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti di amministratori e dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti di ufficio.

Art. 4.

Compensi professionali

1. Il direttore generale dell'Avvocatura regionale individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali è disposta sulla base di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all'art. 1 competono alla Regione e rientrano nel regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.

Art. 5.

Relazione al consiglio regionale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale trasmette al consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso, presentata dal direttore generale dell'Avvocatura regionale.

Art. 6.

Abrogazioni

1. La legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura regionale) è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 dicembre 2005

MARTINI

06R0029

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 64.

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 44 del 12 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Toscana tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari ubicati nel territorio regionale, secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge.

2. La Regione assume a base della propria azione il principio della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, fra persone libere e persone detenute ed internate, e garantisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari delle persone in stato di libertà.

Art. 2.

Protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile

1. La giunta regionale attiva procedure volte a stipulare un protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati gli impegni che la Regione e i soggetti suindicati assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione carceraria, e le procedure di collaborazione tra la direzione delle carceri e il servizio sanitario delle aziende unità sanitarie locali nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati.

2. Il protocollo di intesa contiene altresì le modalità e i criteri per rendere possibile la partecipazione diretta dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione ed il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità che spettano alla amministrazione penitenziaria per garantire le esigenze di sicurezza.

Art. 3.

Progetto obiettivo

1. Successivamente alla stipula del protocollo di intesa di cui all'art. 2, la giunta regionale, sentiti i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con le procedure di concertazione previste dalle norme sulla programmazione sanitaria toscana, approva un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati nelle carceri toscane in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale. Il progetto triennale deve contenere, tra l'altro:

a) le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti penitenziari, con priorità per l'area della prevenzione e delle gravi patologie, e per l'assistenza alle persone con dipendenze, ai minori, alle detenute madri, ai detenuti ed internati con patologia psichiatrica e condizioni di disagio psichico al fine di promuovere il benessere mentale e prevenire disturbi psichici, con l'apporto integrato dei servizi territoriali competenti;

b) le modalità organizzative e funzionali, anche di tipo dipartimentale, del servizio sanitario penitenziario presso ogni istituto di pena; i modelli organizzativi sono differenziati secondo la tipologia dell'istituto, comunque integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, e volti a garantire un'assistenza sanitaria continuativa e il miglioramento progressivo dell'assistenza negli istituti penitenziari;

c) i criteri e le modalità per il trasferimento dei detenuti che necessitano di cure in regime di ricovero negli ospedali toscani e la creazione di degenze esclusivamente riservate a tale tipologia di utenza;

d) programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori sanitari che operano nelle carceri toscane, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali, favorendo, nel quadro delle intese con l'amministrazione penitenziaria, il coinvolgimento del personale di polizia penitenziaria;

e) le indicazioni per l'adozione della carta dei servizi per la tutela della salute in ambito penitenziario;

f) i criteri e le modalità per la costruzione di un sistema informativo regionale finalizzato alla rilevazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione detenuta ed internata negli istituti penitenziari ubicati in Toscana, per la programmazione ed il governo delle attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione in carcere, anche attraverso l'utilizzo della cartella clinica informatizzata.

Art. 4.

Compiti della giunta regionale

1. La giunta regionale, di concerto con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, emana le linee guida alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione per il buon funzionamento dei servizi all'interno degli istituti penitenziari, per la messa a punto di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie, e per la individuazione di indicatori di valutazione dell'assistenza erogata.

2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, nell'ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione toscana, una specifica relazione che dia conto dello stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e del funzionamento dei servizi in particolare per quanto contenuto nel protocollo di cui all'art. 2.

3. La relazione inerente lo stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e il funzionamento dei servizi è inviata al Ministero della giustizia tramite i competenti organi di vertice a livello regionale della amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Art. 5.

Compiti delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali della Regione attuano nelle carceri toscane gli obiettivi di salute contenuti nel piano sanitario regionale ed organizzano in ogni istituto penitenziario, sulla base del progetto obiettivo di cui all'art. 3 della presente legge, un modello organizzativo e funzionale adeguato alle specificità detentive, capace di erogare prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata.

2. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale, in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati raggiunti e sul grado di soddisfazione degli stessi detenuti sull'assistenza sanitaria, con riferimento a indici obiettivi ed oggettivamente riscontrabili.

3. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato l'istituto penitenziario, secondo i criteri e le modalità indicate nel progetto obiettivo di cui all'art. 3, e in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, ha l'onere di individuare soluzioni atte ad agevolare le particolari esigenze di degenza dei detenuti all'interno delle strutture ospedaliere della Toscana.

Art. 6.

Personale sanitario

1. La giunta regionale, entro sei mesi dal trasferimento del personale sanitario già dipendente dal Ministero della giustizia, attua modalità operative di concertazione con le organizzazioni sindacali per stabilire le procedure e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli svolti nell'anno precedente alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.

2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all'assegnazione organica del personale necessario al funzionamento dei modelli organizzativi e funzionali previsti per ciascuno degli istituti penitenziari ubicati nell'ambito della rispettiva competenza.

3. La giunta regionale, in considerazione della specificità dell'assistenza sanitaria svolta in carcere e dei diversi ruoli del personale impegnato nell'assistenza sanitaria, provvede a realizzare, in collaborazione con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, corsi di formazione ed aggiornamento del personale suindicato.

4. In attesa della collocazione definitiva, il personale transitato dal Ministero della giustizia, è trasferito, in via provvisoria, alle dipendenze funzionali delle aziende unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati i diversi istituti penitenziari. L'assegnazione definitiva avviene entro sei mesi, sulla base dell'atto della giunta regionale, di cui al comma 1.

Art. 7.

Norme finali e transitorie

1. La Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge a seguito dell'adozione, da parte del Ministero della giustizia, dei provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle risorse di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti nazionali di cui al comma 1, l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari ubicati sul territorio regionale, in fase transitoria, è realizzata mediante una opportuna opera di integrazione tra il servizio sanitario regionale e il servizio sanitario penitenziario. Le modalità logistico-organizzative per lo svolgimento dell'assistenza sanitaria, durante la fase transitoria, sono determinate mediante specifici atti di intesa da stipularsi con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

3. Durante la fase transitoria, le aziende unità sanitarie locali, nel quadro delle intese e della integrazione di cui al comma 2, possono stipulare, con il personale sanitario degli istituti penitenziari ubicati nel proprio territorio, convenzioni libero-professionali finalizzate a promuovere l'integrazione dei servizi di cui all'art. 3, con il concorso dell'amministrazione penitenziaria.

4. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nel bilancio della Regione sono istituiti appositi capitoli all'interno della unità previsionale di base (UPB) di spesa n. 265 «servizi territoriali - Spese correnti» destinati alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario. In tale UPB di spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 230/1999, e le risorse finanziarie stabilite nella legge di bilancio.

5. Le risorse finalizzate al servizio sanitario penitenziario sono assegnate annualmente dalla giunta regionale alle aziende unità sanitarie locali, tenendo conto delle tipologie degli istituti penitenziari, della consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute rilevati dalle aziende unità sanitarie locali, sentite le direzioni carcerarie.

Art. 8.

Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. La Regione istituisce, così come previsto dal successivo comma 2, l'ufficio del garante, presso il consiglio regionale, al quale è demandato il compito di assumere, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, le iniziative necessarie perché sia garantita la tutela della salute e la qualità della vita delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Con apposito provvedimento della Regione, da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni e le modalità organizzative dell'ufficio del garante.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 dicembre 2005

MARTINI

06R0030

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2005, n. 26.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 14 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 2

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, è sostituita dalla seguente:

«g) per comuni a vocazione turistica, città d'arte e loro parti del territorio di rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi individuate sulla base dei criteri previsti dall'art. 26;».

2. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1999, è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

«*l-bis*. La superficie di vendita autorizzata degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di beni ingombranti, non immediatamente asportabili ed a consegna differita, come autoveicoli, mobili, materiale edile, legnami, materiale idro termico sanitario e simili, viene convenzionalmente computata in misura pari al dieci per cento della superficie complessiva su cui si può vendere lo specifico genere. La disposizione diviene operativa una volta recepita negli appositi strumenti di programmazione commerciale comunale nei quali, sulla base della valutazione degli usi locali, le amministrazioni comunali possono integrare le merceologie oggetto di intervento. Per usufruire di tale agevolazione l'istante deve presentare specifica planimetria planimetrica dell'esercizio dalla quale si rilevi la parte di superficie convenzionale attribuita al genere merceologico autorizzato.».

Art. 2.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Le grandi strutture di vendita di tipo G2 possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1999, è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dalla presente legge in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture.».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 5

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1999, dopo le parole «anche mediante il sostegno alla creazione» aggiungere le parole «di punti vendita di prodotti tipici nonché».

2. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1999 sostituire le parole «la specializzazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche umbre» con le parole «accordi tra dettaglianti ed organizzazioni di settore per la valorizzazione dei prodotti tipici umbri».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 6

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1999 la parola «Magione» è soppressa.

Art. 5.

Modificazione dell'art. 7

1. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/1999, è abrogato.

Art. 6.

Integrazione dell'art. 9

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1999, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. La giunta regionale definisce con proprio atto, di concerto con le associazioni di categoria competenti, i contenuti e le modalità per assicurare un elevato grado di formazione ed aggiornamento professionale alle aziende operanti nel settore non alimentare.».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 10

1. L'art. 10 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Centri commerciali*). — 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *g*) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'art. 4 della presente legge. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

2. Nell'ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all'interno della media o grande struttura di vendita che configura un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.

3. Si è in presenza di un centro commerciale anche qualora ricorra una delle seguenti caratteristiche:

a) presenza di un corpo comune di collegamento, anche configurato come copertura, tra due o più medie o grandi strutture di vendita fisicamente staccate;

b) distanza tra medie strutture di vendita di tipo M2, tra medie strutture di vendita di tipo M2 e grandi strutture e tra grandi strutture di vendita, inferiore a quaranta metri lineari, calcolata dai rispettivi muri perimetrali salvo la maggiore distanza stabilita nei regolamenti locali comunque non superiore a metri sessanta.

4. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera *g*), 8 e 9 del decreto e dei commi 1, 2 e 3, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall'art. 4.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 12

1. L'art. 12 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Disponibilità per il rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita*). — 1. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, è consentito in conformità a quanto stabilito nell'allegato A.

2. Con cadenza biennale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, comma 4, del decreto, l'allegato A è sottoposto a verifica da parte del consiglio regionale che può disporre l'aggiornamento e l'adeguamento. L'eventuale modificazione dei parametri numerici e delle condizioni in esso contenute è legata all'evoluzione degli indicatori della rete distributiva regionale, ai mutamenti intervenuti nel mercato, nella situazione socio-economica regionale o in altri fattori influenti sulla distribuzione commerciale.».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 13

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, le parole «nella tabella di cui all'allegato A» sono sostituite con le parole «nell'allegato A».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'ampliamento di una media struttura di vendita esistente, nell'ambito della stessa categoria merceologica autorizzata, oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita in relazione alla classe del comune in cui la stessa insiste;».

3. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/1999, è abrogata.

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 14

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 24/1999, dopo le parole «della domanda stessa,» sostituire le parole «a due» con le parole «a tre».

2. Le lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 24/1999 sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) tra le strutture di vendita rinunciate ve ne sia almeno una della stessa merceologia e della medesima categoria dimensionale o immediatamente inferiore a quella che si intende realizzare;

c) la somma delle superfici di vendita delle strutture rinunciate sia superiore di almeno il dieci per cento rispetto alla superficie richiesta per la nuova struttura.».

3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 24/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2 è data priorità, nell'ordine in funzione dei seguenti criteri:

a) accorpamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera *e*), di due esercizi, di cui almeno uno della medesima categoria merceologica della nuova autorizzazione richiesta, provenienti dalla stessa zona commerciale come individuata nello strumento di promozione comunale;

b) maggiore superficie di vendita accorpata, come definita ai sensi della lettera *a*);

c) ampliamento di una struttura di vendita inferiore, nell'ambito della stessa categoria merceologica autorizzata, rispetto alla struttura che si intende realizzare;

d) maggiore superficie di vendita già autorizzata nella struttura che si intende ampliare ai sensi della lettera *c*);

e) trasferimento nell'ambito della stessa zona commerciale del comune;

f) trasferimento nell'ambito del comune;

g) inserimento della struttura in un centro commerciale, insieme ad altri operatori di piccolo dettaglio;

h) inserimento di una struttura o uno spazio di vendita di prodotti tipici umbri in un centro commerciale;

i) quantità di manodopera locale assorbita o riassorbita, in particolare già impiegata nel commercio;

l) titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione;

m) impegno formalmente assunto nell'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Tra domande concorrenti prive di titolo di priorità, come definito al comma 2, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei criteri individuati al comma 4.».

Art. 11.

Modificazione dell'art. 15

1. L'art. 15 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Ampliamento di grandi strutture di vendita*). — 1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita è soggetto ad autorizzazione del comune, su conforme parere della conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto.

2. I soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di grandi strutture di vendita classificate in tipologia G1, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, decorso un triennio dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio, possono ottenere l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti del trenta per cento della superficie massima prevista per la tipologia G1, indicata all'art. 4, comma 1, fermo il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Tale ampliamento è concesso per una sola volta, anche qualora la superficie dell'esercizio risultante dallo stesso comporti la classificazione dell'esercizio nella tipologia superiore G2.

3. I soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di grandi strutture di vendita di tipo G2, decorso un biennio dalla data di rilascio dell'autorizzazione, hanno titolo ad ottenere l'ampliamento della relativa superficie di vendita nei limiti del trenta per cento della superficie massima prevista per la tipologia G2, indicata all'art. 4, comma 1, fermo il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza. L'ampliamento è concesso per una sola volta anche qualora la superficie dell'esercizio risulti già superiore a quella massima indicata per la tipologia G2 all'art. 4, comma 1.

4. Nei casi previsti nei commi 2 e 3 l'ampliamento è concesso mediante rilascio di un nuovo titolo in sostituzione di quello che ha dato titolo all'ampliamento.

5. L'ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri è sempre concesso nel limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata, escluso l'ampliamento di superficie eventualmente concesso ai sensi del comma 2. L'eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 4, comma 1, per effetto dell'ampliamento di superficie, non comporta il mutamento di tipologia e di tale superficie aggiuntiva non si tiene conto ai fini dell'ampliamento di cui al comma 2. La superficie aggiuntiva concessa non può essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24/1999.».

Art. 12.

Modificazione dell'art. 17

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 24/1999, le parole «nella tabella di cui all'allegato A» sono sostituite con le parole «nell'allegato A».

Art. 13.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 18

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24/1999, dopo le parole «La domanda è» è inserita la parola «contestualmente».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 24/1999, dopo le parole «il Comune in via» sono inserite le parole «entro sette giorni».

3. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 24/1999, la parola «novantesimo» è sostituita dalla parola «sessantesimo».

4. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 24/1999, il numero «120» è sostituito dalla parola «novanta».

Art. 14.

Modificazione e integrazione dell'art. 19

1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 24/1999 è abrogato.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le autorizzazioni per medie strutture di vendita possono essere rilasciate solo se previste nell'apposito strumento di promozione di cui al presente articolo, salve le ipotesi di accorpamento o concentrazione di cui all'art. 20, comma 4.».

Art. 15.

Modificazioni ed integrazione dell'art. 20

1. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali in attività da almeno cinque anni al momento della domanda, conteggiati per il valore di novanta mq o centocinquanta mq ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del comune, o per la superficie effettiva, se maggiore;».

2. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è rilasciata qualora sia frutto di accorpamento o concentrazione di più esercizi in attività da almeno cinque anni al momento della domanda, sempre che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il cento per cento della superficie di vendita della nuova struttura, o ad almeno il settanta per cento in caso di reimpiego del personale, conteggiate per il valore di novanta mq o centocinquanta mq ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del comune, o per la superficie effettiva, se maggiore.».

3. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1999, è abrogato.

4. Il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«7. La trasformazione di un esercizio di vicinato in una media struttura di vendita od medie strutture di vendita dalla tipologia M1 alla tipologia M2, ed eventuali suddivisioni di quest'ultima, va prevista nello strumento di cui all'art. 19 e va calcolata all'interno del numero delle autorizzazioni rilasciabili.».

5. Dopo il comma 8 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita è sempre concesso ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 15, comma 5.».

Art. 16.

Modificazione e integrazione dell'art. 21

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1999, dopo le parole «del decreto» sono aggiunte le parole «, nei limiti della programmazione e delle disponibilità di bilancio.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1999, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni comunali devono prevedere nello strumento di rivitalizzante del centro storico, sulla base della ricognizione di cui al comma 3, disposizioni che incentivino la permanenza di esercizi storici, come definiti in un apposito atto a ciò dedicato, e che agevolino il ritorno delle merceologie scarsamente presenti.».

Art. 17.

Modificazione dell'art. 22

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 24/1999 è abrogata.

Art. 18.

Abrogazione dell'art. 23

1. L'art. 23 della legge regionale n. 24/1999, è abrogato.

Art. 19.

Modificazione dell'art. 24

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 24/1999 dopo la parola «autoveicolare.» è aggiunto il seguente periodo: «Nei centri i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza.».

2. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Per centro polifunzionale di servizi si intende un esercizio commerciale o più esercizi in unica struttura o complesso, in cui sono presenti più servizi autonomamente configurati tra quelli individuati con apposito atto della giunta regionale.».

3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 24/1999 è soppresso il seguente periodo: «Nei centri possono essere disposti esoneri dai tributi locali.».

Art. 20.

Modificazione dell'art. 25

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 24/1999, le parole «all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle parole «all'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 21.

Modificazione dell'art. 26

1. L'art. 26 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

Art. 26. (*Comuni a vocazione turistica e città d'arte*). — 1. Fermo restando l'orario massimo delle tredici ore giornaliere, la libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'art. 12 del decreto, si applica:

a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all'art. 21;

b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed ai centri di intrattenimento e svago come definiti al comma 3.

2. Le aree di cui al comma 1, ad eccezione dei centri storici e delle aree di cui all'art. 21, sono individuate dal comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dell'azienda di promozione turistica, sentite le associazioni dei consumatori. L'accordo, formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, è inviato dal comune per conoscenza alla Regione.

3. Il comune promuove un ulteriore accordo con i soggetti indicati al comma 2 per disciplinare l'apertura e l'orario delle attività commerciali collocate all'interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso.

4. In mancanza di accordo tra le parti, il comune deve informare tempestivamente la Regione, la quale provvede alla convocazione di una apposita conferenza dei servizi cui partecipano i soggetti indicati al comma 2. In assenza di accordo non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo i centri storici e le aree di cui all'art. 21.».

Art. 22.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 27

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 24/1999, dopo le parole «sabato pomeriggio.» è aggiunto il seguente periodo «In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.».

2. Il comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«6. Ferme restando le disposizioni particolari previste all'art. 26, comma 1, nonché per il mese di dicembre, l'accordo di cui all'art. 26, comma 2, deve contenere anche la individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto, anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 24/1999, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli esercizi commerciali non possono aprire nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 dicembre e 26 dicembre. Il divieto di apertura si estende anche alle aree di cui all'art. 26, comma 1, lettere *a)* e *b)*, eccetto per il lunedì di Pasqua e, previo accordo con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per il 25 aprile.».

Art. 23.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 29

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

«*d*) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, alternativamente:

1) dichiarazione di esecuzione lavori per un importo superiore ad € 10.000,00, da comprovare successivamente con copia della fattura;

2) nell'ipotesi di lavori pari o inferiori a € 10.000,00, dichiarazione di esecuzione dei lavori, da comprovare successivamente, per un importo pari ad almeno € 100,00 a metro quadrato calcolato sulla superficie di vendita dell'esercizio;

3) dichiarazione di sospensione dell'attività per almeno venti giorni.».

2. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 24/1999, dopo la parola «stessa» sono aggiunte le parole «suddivise per classi omogenee con indicazione della relativa quantità.».

3. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 24/1999, alla fine, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo «Le vendite di liquidazione per rinnovo locali devono concludersi almeno trenta giorni prima della data di inizio dei saldi».

Art. 24.

Modificazioni dell'art. 30

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 24/1999 è abrogata.

2. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 24/1999, è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«5. Le vendite disciplinate dal presente articolo devono essere presentate al pubblico con le sole diciture “vendite di fine stagione” o “saldi”».

Art. 25.

Modificazioni dell'art. 31

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 24/1999 dopo le parole «seguenti periodi» sono aggiunte una virgola e le seguenti «con preavviso al comune almeno cinque giorni prima:».

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli indicati all'art. 30, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno, con preavviso al comune almeno cinque giorni prima.».

3. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«4. Non sono sottoposte ad alcuna formalità, né ai limiti temporali di cui ai commi 2 e 3 le vendite promozionali dei seguenti prodotti:

a) alimentari;

b) casalinghi;

c) igiene e pulizia;

d) articoli per l'arredamento e l'ornamento della casa esclusi i mobili;

e) tessile per la casa.».

Art. 26.

Modificazione dell'art. 33

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunto di seguito:

«- un membro designato dalle imprese industriali di produzione di beni e servizi;

- un membro designato dalle imprese artigianali di produzione di beni e servizi.».

Art. 27.

Modificazione dell'art. 36

1. L'art. 36 della legge regionale n. 24/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 36. (*Termine per la presentazione delle domande*). — 1. Le domande per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, come definite all'art. 13, comma 2, possono essere presentate solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 46-bis.».

Art. 28.

Abrogazione dell'art. 38

1. L'art. 38 della legge regionale n. 24/1999 è abrogato.

Art. 29.

Modificazioni dell'art. 39

1. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 24/1999 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 24/1999 è abrogato.

Art. 30.

Modificazione dell'art. 40

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 24/1999 è abrogata.

Art. 31.

Modificazione dell'art. 44

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 24/1999, le parole «anche in sede di valutazione di impatto commerciale,» sono soppresse.

Art. 32.

Abrogazione dell'art. 45

1. L'art. 45 della legge regionale n. 24/1999 è abrogato.

Art. 33.

Modificazione e integrazione dell'art. 46

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 24/1999 le parole «il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «la Regione».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare, sono considerati requisiti idonei il possesso dell'iscrizione al REC di cui all'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la somministrazione di alimenti e bevande o la frequenza con esito positivo dei corsi tenuti presso la scuola alberghiera ovvero altra con indirizzo professionale equiparato.».

Art. 34.

Integrazione della legge regionale n. 24/1999

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale n. 24/1999 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 46-bis. (*Procedimento di verifica*). — 1. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, al fine di assicurare la conformità degli stessi alle disposizioni della presente legge, anche in attuazione dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11.

Art. 46-ter.

Centri commerciali disposizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, sono fatte salve le diverse previsioni contenute nei piani urbanistici generali o attuativi, nonché quelle contenute negli strumenti di indirizzo e promozione delle medie strutture di vendita, purché approvati o adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 35.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 47

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999 è abrogata.

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

«*d*) violazione dell'art. 30, comma 3, limitatamente alla mancata separazione delle merci, e comma 5;».

3. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis*) violazione dell'art. 15, comma 5 e dell'art. 20, comma 8-*bis*.».

4. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Il comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità o recidiva, come definita dall'art. 22, comma 2 del decreto.».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 6.000,00.».

6. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

«*b*) apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all'art. 10, comma 4, senza l'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 5;».

7. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 24/1999, le parole «dall'art. 23, comma 7;» sono sostituite dalle parole «dall'art. 44;».

Art. 36.

Modificazione dell'art. 49

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 24/1999, le parole «il consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «la giunta regionale».

Art. 37.

Soppressione tabella allegato A alla legge regionale n. 24/1999

1. La tabella di cui all'allegato A della legge regionale n. 24/1999 è soppressa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 dicembre 2005

LORENZETTI

(*Omissis*).

06R0060

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 53 del 21 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi del comma 4, dell'art. 58, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2006, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2005, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2005.

2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 2006 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2006, ai sensi del comma 6, dell'art. 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 12 dicembre 2005

LORENZETTI

06R0061

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 28.

Modificazione della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 - Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 28 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 le parole «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2007».

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 così come modificato dalla presente legge sono utilizzati i fondi previsti dall'art. 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 e dall'art. 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, entro i limiti delle risorse assegnate agli enti locali dalla Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 2005

LORENZETTI

06R0062

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 agosto 2005, n. 9.

Disposizioni urgenti per consentire l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 5 agosto 2005)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 18 dell'art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, le parole «novantesimo giorno» sono sostituite dalle parole «duecentodecimo giorno».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 agosto 2005.

CUFFARO - PARLAVECCHIO

06R0038

LEGGE 15 settembre 2005, n. 10.

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 39 del 16 settembre 2005)

(Omissis).

06R0039

LEGGE 21 settembre 2005, n. 11.

Riordino della disciplina di garanzia collettiva dei fidi.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 23 settembre 2005)

(Omissis).

06R0040

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 2 1 8 *

€ **2,00**